

## **NUOVA INDENNITA' INPS**

**600 EURO**

**Commercianti, artigiani, imprenditori agricoli**

**di Vincenzo Pollastrini**

**Art.89, decreto rilancio**

La prima indennità, pari a **600 euro**, era stata riconosciuta con riferimento al mese di **marzo**

Il nuovo decreto prevede una **seconda indennità**, sempre pari a **600 euro**, per il mese di **aprile**

Al momento, alle categorie indicate nessuna indennità è stata riconosciuta per i mesi successivi

Tuttavia è possibile verificare le condizioni di ammissibilità ai **contributi a fondo perduto**

## **COMMERCianti, ARTIGIANI E IMPRENDITORI AGRICOLI**

Si tratta dei lavoratori autonomi iscritti all'AGO (assicurazione generale obbligatoria) presso l'INPS.

Rientrano sia i **titolari di partita IVA individuale**, che i **soci di società**, sempre che siano regolarmente iscritti all'INPS, dunque, in sintesi:

- **Commercianti.**
- **Artigiani.**
- Imprenditori nel settore dei **servizi** (che sono iscritti all'INPS presso la gestione commercianti).
- **Imprenditori agricoli** e coltivatori diretti.

Sono **esclusi**, pur se appartenenti alle categorie indicate:

- Titolari di **pensione.**
- Soggetti iscritti ad **altre forme previdenziali obbligatorie** (es. casse professionali).  
Viceversa, **l'iscrizione alla gestione separata INPS non impedisce di fruire del beneficio.**

## **INDENNITA' DI MARZO (600 EURO)**

E' stata erogata a seguito di presentazione della domanda all'INPS (anche se ad oggi non tutti gli aventi diritto hanno percepito l'indennità).

**E' possibile che alcuni contribuenti non abbiano ancora richiesto l'indennità di marzo.** In tal caso, per la presentazione della domanda c'è tempo fino ai **15 giorni** successivi dalla data di entrata in vigore del decreto.

### **INDENNITA' DI APRILE (600 EURO)**

Verrà erogata a chi ha già percepito l'indennità per il mese di marzo.

Per come è scritta la norma, salvo auspicabili chiarimenti, la **domanda** deve comunque essere presentata.

E' chiaro che **soci e imprenditori che non hanno beneficiato dell'indennità per il mese di marzo** dovranno in ogni caso presentare al più presto domanda all'INPS (anche qualora per aprile si disponesse l'esenzione dalla domanda per chi ha già ricevuto l'indennità di marzo).

Si consiglia la **massima tempestività** in quanto la norma prevede espressamente che al superamento del limite di spesa non verranno adottati altri provvedimenti concessori.

### **LE INDENNITA' NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO**

Non sono pertanto tassabili ai fini **IRPEF**.

Resta da confermare l'esenzione anche ai fini IRAP, per i soggetti titolari di partita IVA (nessun problema per i soci, comunque non soggetti autonomamente ad IRAP).

### **INDENNITA' E REDDITO DI CITTADINANZA – COORDINAMENTO**

E' possibile che i lavoratori che hanno diritto a questa indennità appartengano a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In tal caso:

- Se il reddito di cittadinanza è inferiore a 600 euro, questo verrà integrato fino a tale cifra (e naturalmente non verrà erogata l'indennità di 600 euro).
- Se il reddito di cittadinanza è uguale o superiore a 600 euro, nessuna indennità aggiuntiva o integrazione verrà erogata.

## **INCOMPATIBILITA' CON ALTRE INDENNITA'**

La norma prevede una serie di incompatibilità con le altre indennità istituite per fronteggiare l'emergenza economica.

Tuttavia è ora consentito il cumulo con **l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla Legge n. 222/1984.

## **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

A differenza di altre categorie, per il mese di maggio artigiani, commercianti, imprenditori agricoli non riceveranno indennità aggiuntive (salvo correzioni al decreto).

Tuttavia **possono accedere ai contributi a fondo perduto** che spettano alle imprese (con ricavi o compensi 2019 **non superiori a 5 milioni** di euro) che hanno subito **riduzioni di fatturato di oltre 1/3 tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020**, da richiedere all'Agenzia delle Entrate (per maggiori dettagli, si veda la nostra precedente informativa, *Contributi a fondo perduto – non per tutti i contribuenti danneggiati*).

Rimane aperta una questione: i contributi a fondo perduto riguardano **i soli titolari di partita IVA, ciò che**, in assenza di opportune correzioni al decreto, **lascerebbe fuori i soci di società**. Ovviamente potranno richiederli, in presenza di tutte le condizioni, le **società** stesse.

Anzio, 15 maggio 2020